




FEASR



REGIONE  
PIEMONTE

**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



## **PROPOSTA DI MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **PIEMONTE**

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte  
C(2015)7456 del 28/10/2015**

**VERSIONE REVISIONATA**  
**A SEGUITO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEL**  
**COMITATO DI SORVEGLIANZA REGIONALE (1° - 9 DICEMBRE 2016)**

**REVISIONE 14 FEBBRAIO 2017**

Base giuridica delle modifiche:

**Articolo 11, lettera b del Regolamento (UE) n. 1305/2013**

## Sommario

1: Modifiche alla Misura 1 (formazione e informazione) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato.	4
2: Modifiche alla Misura 3 (regimi di qualità) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato.....	6
3: Modifiche alla Misura 8, Operazioni 8.1 (imboschimento di terreni agricoli e non agricoli) e 8.5 (investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato .....	8
4: Modifiche alla Misura 12.2 (compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato .....	10
5: Modifiche al Capitolo 13 (valutazione aiuti di stato) .....	11
6: Modifiche dell'indicatore relativo al numero di interventi di banda larga previsti (Capitoli 7 e 11).....	15
7: Modifiche al Capitolo 8.1 - Strumenti finanziari.....	17
8: Modifiche alla Misura 4.1 - Inserimento nuova operazione 4.1.4 “Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole” .....	21
9: Modifiche alla Misura 4.2 - Inserimento nuova operazione 4.2.2 “Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” .....	25

## **1: Modifiche alla Misura 1 (formazione e informazione) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito della comunicazione effettuata in esenzione per il regime di aiuti previsto dalla misura in oggetto, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo della misura al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal medesimo regolamento.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Il testo della misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" viene così modificato.

Al paragrafo "Base giuridica" viene aggiunto il seguente riferimento:

*Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 38 (operazioni forestali) e 47 (operazioni agricole a favore delle PMI nelle zone rurali).*

Nell'operazione 1.1 "Formazione professionale in campo agricolo e forestale", il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" viene così integrato:

*L'intensità dell'aiuto è del 100% per le azioni formative nei settori agricolo e forestale.*

*Nel caso di voucher, l'intensità dell'aiuto è dell'80%.*

*Per le azioni formative agricole a favore delle PMI nelle zone rurali e degli altri gestori del territorio, l'intensità dell'aiuto è limitata ai tassi seguenti:*

*a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;*

*b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.*

Nell'operazione 1.2 "Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale" il paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" viene così integrato:

*L'intensità dell'aiuto è del 100% per le azioni di informazione e dimostrazione nei settori agricolo e forestale.*

*Per le azioni di informazione e dimostrazione agricole a favore delle PMI nelle zone rurali, l'intensità dell'aiuto è limitata ai tassi seguenti:*

*a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;*

*b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.*

**Effetti previsti della modifica**

Il testo della misura viene adeguato a quanto previsto dal Reg. (UE) 702/2014.

**Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Non pertinente.

**Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

## **2: Modifiche alla Misura 3 (regimi di qualità) - adeguamento alla normativa sugli**

### **Aiuti di Stato**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito della comunicazione effettuata in esenzione per il regime di aiuti previsto dalla misura in oggetto, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo della misura al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal medesimo regolamento.

#### **Descrizione delle modifiche proposte**

Il testo della misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" viene così modificato.

Al paragrafo "Base giuridica" viene aggiunto il seguente riferimento:

*Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 48 (partecipazione a regimi di qualità) e 49 (informazione e promozione).*

Nell'operazione 3.1 "Partecipazione a regimi di qualità" al fondo del paragrafo "Beneficiari" viene inserita la seguente frase:

*Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, le grandi imprese non sono beneficiari ammissibili.*

Nell'operazione 3.2 "Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità":

- al fondo del paragrafo "Beneficiari" viene inserita la seguente frase:

*Per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE, le grandi imprese non sono beneficiari ammissibili.*

- il paragrafo "Condizioni di ammissibilità" viene così modificato:

[...]

*Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti imprese specifiche o marchi commerciali.*

[...]

- il paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" viene così modificato per il rischio R9:

**R9: domande di pagamento**

*Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento. Rischio connesso alla realizzazione di attività pubblicitarie o a sostegno di **imprese specifiche o** marchi commerciali. Rischio per l'erogazione del sostegno da diverse fonti per la stessa attività.*

Nella parte finale generale della misura 3, il paragrafo “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure” viene così modificato per il rischio R9:

**R9: domande di pagamento**

*Rischio di presentazione di costi non ammissibili, in quanto di difficile riconoscimento da parte dei beneficiari. Rischi connessi alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.*

*In merito alla sottomisura 3.2 anche il rischio connesso alla realizzazione di attività a sostegno **di imprese specifiche o dei** marchi commerciali e per l'erogazione del sostegno da diverse fonti per la stessa attività.*

**Effetti previsti della modifica**

Il testo della misura viene adeguato a quanto previsto dal Reg. (UE) 702/2014.

**Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Non pertinente.

**Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

### **3: Modifiche alla Misura 8, Operazioni 8.1 (imboschimento di terreni agricoli e non agricoli) e 8.5 (investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito della comunicazione effettuata in esenzione per il regime di aiuti previsto dalla misura in oggetto, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo della misura al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal medesimo regolamento.

#### **Descrizione delle modifiche proposte**

Il testo della misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" viene così modificato.

Al paragrafo "Base giuridica" viene aggiunto il seguente riferimento:

***Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 32 (operazione 8.1), 34 (operazioni 8.3 e 8.4), 35 (operazione 8.5), 41 (operazione 8.6).***

Il testo dell'operazione 8.1 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli" viene così modificato.

Al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno applicabili" l'ultimo capoverso viene sostituito nel modo seguente:

~~*I premi per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti a breve ciclo (tipologia 1), né agli Enti pubblici. Possono invece essere riconosciuti a soggetti privati che effettuino impianti di tipologia 2 o 3 su terreni di proprietà pubblica di cui abbiano il possesso per tutta la durata dell'impegno.*~~

**I premi per la manutenzione e le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti a breve ciclo (tipologia 1), né per le superfici di proprietà pubblica.**

Il testo dell'operazione 8.5 "Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" viene così modificato.

Al paragrafo "Collegamenti con altre normative" vengono eliminati i seguenti riferimenti in quanto non pertinenti:

~~*Regolamento (UE) n. 1407/2013;*~~



~~parte II, sezione 2.6 degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014-2020);~~

Il paragrafo “Costi ammissibili” viene così integrato:

*Ai sensi dell’art. 35, par. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:*

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;*
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.*
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);*
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;*
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.*

*In particolare, sono ammesse le seguenti spese:*

*[...]*

#### **Effetti previsti della modifica**

Il testo della misura viene adeguato a quanto previsto dal Reg. (UE) 702/2014.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Non pertinente.

#### **Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato**

La modifica non impatta sulla congruenza con l’AdP.

## **4: Modifiche alla Misura 12.2 (compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000) - adeguamento alla normativa sugli Aiuti di Stato**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito della comunicazione effettuata in esenzione per il regime di aiuti previsto dalla misura in oggetto, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo della misura al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal medesimo regolamento.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Il testo della misura 12 "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" viene così modificato.

Al paragrafo "Base giuridica" viene aggiunto il seguente riferimento:

*Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare art. 36 (operazione 12.2).*

### **Effetti previsti della modifica**

Il testo della misura viene adeguato a quanto previsto dal Reg. (UE) 702/2014.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Non pertinente.

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica non impatta sulla congruenza con l'AdP.

## 5: Modifiche al Capitolo 13 (valutazione aiuti di stato)

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'applicazione degli artt. 107, 108 e 109 del TFUE per i finanziamenti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 dello stesso TFUE.

A seguito delle comunicazioni effettuate in esenzione per i regimi di aiuti previsti dal PSR, ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, e delle successive osservazioni formulate dalla Commissione europea (Unità I.2 "Concorrenza" della DG Agri) con nota Ares(2016)6144604 del 27 ottobre 2016, si rende necessario modificare il testo del Capitolo 13 al fine di aggiornare i relativi riferimenti normativi e, in alcuni casi, gli importi previsti.

Inoltre, a seguito della Decisione della Commissione C(2016)3931 del 30 giugno 2016 è stato approvato l' Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga"; viene quindi aggiornato il relativo riferimento sia nel Capitolo 13 [paragrafo 13.7 "M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)"], sia nel testo dell'Operazione 7.3 "Infrastrutture per la banda ultralarga" (paragrafo "Collegamenti con altre normative").

### Descrizione delle modifiche proposte

Il testo del Capitolo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato" viene così modificato ai seguenti paragrafi:

#### 13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

*Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 38 e 47*

*FEASR (in EUR): ~~3.449.840,00~~ 3.622.080,00*

*Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~4.550.717,00~~ 4.777.290,00*

*Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):*

*Totale (in EUR): ~~8.000.557,00~~ 8.400.000,00*

*Indicazione\*:*

*Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato (~~settore forestale~~) è conforme all'agli art. 38 e 47 del Reg. (UE) n.702/2014.*

*La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.*

[...]

#### 13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

*Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 48 e 49*

*FEASR (in EUR): ~~13.239,00~~ 13.237.840,00*

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~17.463,00~~ 17.462.160,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~30.702,00~~ 30.700.000,00

Indicazione\*:

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme agli artt. 48 e 49 del Reg. (UE) n.702/2014.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

[...]

### **13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)**

Titolo del regime di aiuti: ~~Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 34~~ **Non pertinente**

FEASR (in EUR): ~~3.536.087,00~~

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~4.664.486,00~~

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~8.200.573,00~~

Indicazione\*:

~~Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme all'art. 34 del Reg. (UE) n.702/2014.~~

~~La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.~~

**Non pertinente**

[...]

### **13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)**

Titolo del regime di aiuti: ~~Aiuto di Stato n. SA 34199(2012/N) "Piano strategico banda ultralarga"~~  
**Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga"**; Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis"

FEASR (in EUR): 38.419.193,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 50.679.121,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 89.098.314,00

Indicazione\*:

Per la sottomisura 7.3 (infrastrutture per la banda **ultralarga**) si fa riferimento all'~~aiuto di Stato n. SA34199(2012/N) "Piano strategico banda ultralarga"~~**Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - "Strategia banda ultralarga"**.

Ulteriori interventi programmati all'interno della misura e rientranti nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato sono concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

### **13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)**

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art. 32, 34, 35, 41 FEASR (in EUR): ~~17.917.611,00~~ **16.622.760,00**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~23.635.290,00~~ **21.927.240,00**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~41.552.901,00~~ **38.550.000,00**

Indicazione\*:

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme agli artt. 32, 34, 35, 41 del Reg. (UE) n.702/2014.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

[...]

### **13.11. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)**

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, Art 36 FEASR (in EUR): ~~2.069.904,00~~ **2.069.760,00**

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~2.730.430,00~~ **2.730.240,00**

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~4.800.334,00~~ **4.800.000,00**

Indicazione\*:

Qualsiasi aiuto concesso per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato è conforme all'art. 36 del Reg. (UE) n.702/2014.

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste per la concessione di un aiuto, a inoltrare una notifica individuale a norma dell'art. 108, par. 3 del Trattato e a riportarne i riferimenti relativi.

[...]

Viene modificata in parallelo anche la relativa tabella riportata nel Capitolo 13 del PSR.

Il testo dell'Operazione 7.3 "Infrastrutture per la banda ultralarga", al paragrafo "Collegamenti con altre normative" viene così modificato, in coerenza con quanto riportato nel Capitolo 13:

[...]

~~Piano digitale—Banda ultra larga Aiuto di Stato SA 34199(2012 N)—Italia.~~  
~~Aiuto di Stato SA.41647(2016/N) - Italia - “Strategia banda ultralarga”.~~

[...]

#### **Effetti previsti della modifica**

Il testo del Capitolo 13 viene aggiornato in merito ai riferimenti normativi e importi di alcune misure.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Non pertinente.

#### **Rapporto tra la modifica e l’Accordo di Partenariato**

La modifica non impatta sulla congruenza con l’AdP.

## 6: Modifiche dell'indicatore relativo al numero di interventi di banda larga previsti

### (Capitoli 7 e 11)

#### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nella predisposizione del PSR, per la definizione dell'indicatore relativo al numero di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga si era partiti dall'assunto che l'intera dotazione della sottomisura 7.3 sarebbe stata divisa in lotti funzionali a sé stanti e rendicontabili singolarmente; su tali basi erano stati stimati 100 interventi. Tuttavia tale supposizione si è rivelata inesatta poiché successivamente all'approvazione del PSR, l'11 febbraio 2016 è stato siglato un accordo quadro tra il Governo italiano, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale, il quale prevede che le risorse dei programmi europei cofinanziati da FEASR e FESR vengano utilizzate per il finanziamento del progetto strategico nazionale di cui all'aiuto di Stato 41647 (2016/N) "Strategia Banda Ultralarga" approvato dalla Commissione europea il 30 giugno 2016 - C(2016) 3931 final.

A seguito di tale accordo quadro, le risorse della sottomisura 7.3 concorreranno quindi al finanziamento di un unico intervento. Pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 215/2014, si propone di ridurre l'indicatore da 100 a 4. Tale quantificazione comprende, oltre all'unico intervento di infrastrutturazione Internet a banda ultra larga, anche le 3 domande in trascinamento dal "bando parabole" del PSR 2007-2013.

#### Descrizione delle modifiche proposte

1) Il prospetto di cui alla sezione 11.1.6.3 "6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" è così modificato:

*Indicatori di output previsti per il 2014-2020*

<i>Denominazione della misura</i>	<i>Denominazione dell'indicatore</i>	<i>Valore</i>
<i>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</i>	<i>N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)</i>	<del>100,00</del> 4
<i>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</i>	<i>Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)</i>	200.000,00
<i>M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)</i>	<i>Totale spesa pubblica (in EUR)</i>	45.580.000,00
<i>M16 - Cooperazione (art. 35)</i>	<i>Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)</i>	231.911,00

2) Il capitolo 7.1 “Descrizione del quadro di riferimento dei risultati” è così modificato:

### 7.1 Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	163.707.760,00		7%	11.459.543,20
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	<del>295,00</del> 199		10%	<del>29,50</del> 19,9
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	960.000,00		90%	864.000,00

3) La sezione 7.1.5.2 “Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)” è così modificata:

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): ~~295,00~~–199

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 10%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) \* c: 29,50

### Effetti previsti della modifica

Con le modifiche proposte viene corretta l'errata quantificazione dell'indicatore basata su supposizioni inesatte che avevano condotto a una sovrastima del target.

### Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)

L'intera modifica riguarda esclusivamente gli indicatori, che saranno modificati come sopra riportati.

### Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La proposta non inficia la congruenza fra il PSR e l'AdP.



## **7: Modifiche al Capitolo 8.1 - Strumenti finanziari**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.”

Attualmente la valutazione ex ante è in fase avanzata di redazione e verrà completata prima che l'Autorità di Gestione decida di erogare contributi del Programma a uno strumento finanziario, così come previsto all'art. 37, comma 3 del medesimo regolamento.

Contestualmente alla presente proposta di modifica, viene pertanto inviata al Comitato di sorveglianza una sintesi del documento di valutazione ex ante. La versione definitiva di tale documento verrà sottoposta al Comitato di sorveglianza entro il mese di gennaio 2017.

In conseguenza di quanto emerso nel corso di tale valutazione, è necessario che il Programma preveda che il sostegno agli interventi di investimento di cui alle operazioni 4.1 e 4.2 possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l'accesso al credito da parte delle imprese, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti e nel limite dell'aliquota cumulativa massima.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

All'interno del capitolo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura...” il paragrafo “Strumenti finanziari” viene così modificato:

~~Nell'ambito del Programma possono essere previsti strumenti finanziari per facilitare l'accesso al credito, subordinatamente allo svolgimento della valutazione ex ante, così come disciplinato dagli artt. 37-38 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Verrà presa in considerazione l'istituzione di fondi di garanzia e/o di fondi di rotazione per favorire e facilitare la realizzazione degli investimenti. La necessità, emersa sia in sede di confronto con il partenariato sia dall'analisi di contesto del Programma, è evidenziata nel fabbisogno n. 20 “Favorire l'accesso al credito da parte delle imprese”. Ai sensi dell'articolo 37, par. 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del medesimo articolo, alla sovvenzione si applica l'art. 69, par. 3 del regolamento (UE) n. 1303/2013.~~

**L'analisi di contesto del Programma di Sviluppo Rurale ha condotto ad individuare tra i fabbisogni prioritari di intervento quello di sostenere l'accesso al credito per i beneficiari del Programma (Fabbisogno F20), in particolare nell'ambito nelle Focus Area 2A, 2B, 3A e 6B.**

**Il Programma prevede che il sostegno degli interventi di investimento possa avvenire, dal punto di vista finanziario, attraverso diverse modalità anche combinabili tra loro.**

**In questo senso, la base giuridica di riferimento è costituita dalle disposizioni previste dai regolamenti (UE) n. 1303/13 e n. 480/2014.**

**Il Programma di Sviluppo Rurale ha previsto di mettere a disposizione dei beneficiari forme di supporto anche attraverso strumenti finanziari.**

**L'utilizzo di strumenti finanziari all'interno del programma offre alcuni vantaggi quali:**

- **maggior leva finanziaria con conseguente miglior impatto del programma;**

- migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato.

A questo fine è in stato avanzato di completamento un'analisi ex ante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per verificare l'esistenza di un fallimento di mercato e/o situazioni di investimento subottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, per individuare – anche sulla base delle lezioni apprese da esperienze pregresse – il livello ottimale di supporto pubblico e gli strumenti finanziari più appropriati in base agli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale.

Le risultanze dell'analisi ex ante, già allo stato di avanzamento in cui si trova, hanno portato alle seguenti conclusioni:

- le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
- le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono in particolare la garanzia “uncapped” o verticale, senza limite di portafoglio, lo strumento più adatto da introdurre – in una fase ancora sperimentale ed iniziale – forme di supporto da parte del PSR;
- l'obiettivo di massimizzare la “leva” finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende prioritario l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
- la natura ancora sperimentale di forme di supporto da parte del PSR attraverso strumenti finanziari ha portato alla individuazione delle seguenti misure da supportare anche attraverso uno strumento finanziario di garanzia: 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende” e 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”;
- ai sensi dell'art. 37(3) del Reg (UE) 1303/2013, la valutazione ex-ante sarà completata e presentata al comitato di sorveglianza prima che siano erogati contributi del Programma a qualsiasi strumento finanziario.

Il Programma contribuirà pertanto al seguente strumento finanziario:

- Un fondo di garanzia “uncapped” gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti che consentirà ai beneficiari delle misure supportate di ricevere da Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli Investimenti, senza alcun limite (“cap”) per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste).

Le caratteristiche del Fondo di garanzia “uncapped” sono le seguenti:

- Il Fondo riceverà un contributo dal PSR ai sensi dell'articolo 38 (1) b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sarà gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti ai sensi dell'articolo 38 (4) b.i.

- Le misure nell'ambito delle quali il supporto viene fornito attraverso il Fondo di garanzia sono: 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"
- Il Fondo di garanzia supporterà, nell'ambito delle misure sopra citate, nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure stesse.
- Il periodo di inclusione di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di eleggibilità previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 all'articolo 65.
- L'ammontare delle risorse del PSR che saranno oggetto del contributo al Fondo, così come tutte le altre clausole e condizioni di implementazione dello strumento finanziario saranno oggetto di definizione nell'ambito di un accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI.
- I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti – a valere sul Fondo – ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 480/2014, in particolare agli artt. 12 e 13 e dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche con riferimento alla eventuale remunerazione preferenziale di cui all'articolo 44 (1) b.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2.10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la selezione da parte dell'autorità di gestione ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia sarà dunque delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari che il Fondo Europeo per gli Investimenti selezionerà in base ad una procedura aperta e competitiva ai sensi dell'articolo 38 (5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Criteri specifici ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti dovranno garantire il trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare premiare: i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari finali; ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari finali.
- Le norme citate al punto precedente relativamente alla selezione degli intermediari finanziari costituiranno pertanto i criteri di selezione degli interventi di cui agli artt. 49 e 60 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre la selezione dei beneficiari finali, che avverrà sotto la responsabilità degli intermediari finanziari cui spetta la verifica del rispetto dei criteri di eleggibilità, a pena di esclusione dalla garanzia da parte del Fondo di garanzia, avverrà con procedure a sportello e sulla base di decisioni assunte dall'intermediario in base al merito di credito e a una valutazione della qualità delle operazioni proposte.
- I beneficiari finali e le operazioni eleggibili sono quelli previsti dalle singole schede di intervento. I costi ammissibili, come specificato nelle schede di intervento e anche in deroga a quanto eventualmente previsto da altre forme di supporto previste nell'ambito dello stesso intervento, saranno tutti quelli previsti ai commi dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e rilevanti per le misure supportate.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati, purché entro i massimali previsti dal citato accordo di finanziamento, fino a concorrenza del 100% dell'ammontare dell'investimento eleggibile e potranno essere erogati anche in assenza di altre forme di supporto e cioè per investimenti che non siano stati oggetto di altra selezione da parte dell'Autorità di gestione.
- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia genereranno un equivalente di sovvenzione lorda (ESL) in termini di aiuti di Stato, che dovrà essere calcolato dagli intermediari finanziari. Tale ESL

non potrà eccedere il massimale di intensità d'aiuto consentito dalla misura, per le attività di produzione primaria e per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

- I prestiti supportati dal Fondo di garanzia potranno essere erogati anche per operazioni ammesse ad altre forme di supporto da parte dell'Autorità di gestione. In questo caso il prestito garantito potrà essere erogato soltanto a condizione che l'intensità di aiuto (ESL) collegata al prestito, sommata all'intensità di aiuto di altre forme di supporto percepito (che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da parte del percettore del prestito all'intermediario finanziario), rimanga entro i limiti massimi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale per quell'investimento e/o per quel beneficiario. Nel caso di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma di Sviluppo Rurale, la decisione da parte degli intermediari finanziari sull'erogazione del prestito resta completamente indipendente da altre decisioni dell'autorità di gestione: pertanto, un prestito ad un beneficiario eleggibile per un'operazione eleggibile e per spese eleggibili, non comporterebbe alcun obbligo di estinzione e restituzione anticipata, anche nel caso di revoca delle altre forme di supporto.
- L'allocazione delle risorse al Fondo di garanzia non sarà distinta tra le diverse misure e tra le diverse forme di supporto (prestiti garantiti senza altre forme di supporto o prestiti garantiti congiuntamente ad altre forme di supporto), al fine di garantire la giusta flessibilità per adattare lo strumento alla domanda di mercato.
- L'attuazione dello strumento finanziario sarà oggetto di monitoraggio e di specifici dedicati report, redatti ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto verrà più specificamente definito nell'ambito dell'accordo di finanziamento. Gli indicatori monitorati saranno relativi a: i) numero di imprese supportate, con indicazione delle tipologie di operazioni supportate e delle categorie di imprese; ii) numero di dipendenti al momento dell'inclusione del prestito nel portafoglio garantito; iii) ammontare dei prestiti erogati alle imprese, con indicazione della quota di risorse PSR (ripartita tra FEASR e cofinanziamento regionale) e della leva ottenuta.

### **Effetti previsti della modifica**

I risultati attesi rispetto all'introduzione di Strumenti finanziari legati alle sottomisure 4.1 e 4.2 sono stimati sulla base delle Focus area ad esse collegate e dei rispettivi indicatori.

In particolare si ha una maggiore facilità di accesso al credito, una migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, nonché una migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato

Grazie all'effetto leva, l'utilizzo di un Fondo di garanzia può fornire un consistente contributo al raggiungimento degli obiettivi delle Focus area, pur richiedendo una dotazione finanziaria relativamente contenuta rispetto al budget delle sottomisure considerate.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica è congruente con l'AdP.

## **8: Modifiche alla Misura 4.1 - Inserimento nuova operazione 4.1.4 “Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole”**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.”

Attualmente la valutazione ex ante è in fase avanzata di redazione e verrà completata prima che l'Autorità di Gestione decida di erogare contributi del Programma a uno strumento finanziario, così come previsto all'art. 37, comma 3 del medesimo regolamento.

Contestualmente alla presente proposta di modifica, viene pertanto inviata al Comitato di sorveglianza una sintesi del documento di valutazione ex ante. La versione definitiva di tale documento verrà sottoposta al Comitato di sorveglianza entro il mese di gennaio 2017.

In conseguenza di quanto emerso nel corso di tale valutazione, è necessario che il Programma preveda che il sostegno agli interventi di investimento di cui alle operazioni 4.1.1 (investimenti nelle aziende agricole) e 4.1.2 (investimenti nelle aziende agricole dei giovani agricoltori) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l'accesso al credito da parte delle imprese, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti e nel limite dell'aliquota cumulativa massima.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Il testo della misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” viene così modificato.

Al paragrafo “Base giuridica” viene aggiunto il seguente riferimento:

***Regolamento delegato (UE) n. 480/2014***

All'interno della misura 4 viene inserita la seguente nuova operazione:

***4.1.4 “Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole”.***

Vedasi di seguito il testo della nuova operazione proposta.

La dotazione di tale nuova operazione è pari a 2 Meuro di spesa pubblica, già disponibili all'interno della misura 4.1.

### **Effetti previsti della modifica**

I risultati attesi rispetto all'introduzione di Strumenti finanziari legati alle operazioni 4.1.1 e 4.1.2 sono stimati sulla base delle Focus area ad esse collegate e dei rispettivi indicatori.

In particolare si ha una maggiore facilità di accesso al credito, una migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, nonché una migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato

Grazie all'effetto leva, l'utilizzo di un Fondo di garanzia può fornire un consistente contributo al raggiungimento degli obiettivi delle Focus area, pur richiedendo una dotazione finanziaria relativamente contenuta rispetto al budget delle sottomisure considerate.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica è congruente con l'AdP.

## **Operazione 4.1.4 - Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole**

### **Sottomisura:**

#### **• 4.1 – sostegno a investimenti nelle aziende agricole**

### **Descrizione del tipo di intervento**

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

### **Tipo di sostegno**

Strumento finanziario di garanzia

### **Collegamenti con altre normative**

### **Beneficiari**

Beneficiario è l'intermediario finanziario e destinatari finali sono gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata.

### **Costi ammissibili**

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale
- Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
- Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiari e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
- Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione e stoccaggio di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da: i) fonti agro-forestali; ii) fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico); iii) reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)

- Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
- acquisto di diritti di produzione agricola
- acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo;
- investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.

#### Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

*Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2014.*

#### Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

#### Importi e aliquote di sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari

finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 40% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

--

Misure di attenuazione

--



## **9: Modifiche alla Misura 4.2 - Inserimento nuova operazione 4.2.2 “Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere.”

Attualmente la valutazione ex ante è in fase avanzata di redazione e verrà completata prima che l'Autorità di Gestione decida di erogare contributi del Programma a uno strumento finanziario, così come previsto all'art. 37, comma 3 del medesimo regolamento.

Contestualmente alla presente proposta di modifica, viene pertanto inviata al Comitato di sorveglianza una sintesi del documento di valutazione ex ante. La versione definitiva di tale documento verrà sottoposta al Comitato di sorveglianza entro il mese di gennaio 2017.

In conseguenza di quanto emerso nel corso di tale valutazione, è necessario che il Programma preveda che il sostegno agli interventi di investimento di cui all'operazione 4.2.1 (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) possa avvenire anche con strumenti finanziari che facilitano l'accesso al credito da parte delle imprese, in modo complementare ai tipi di sostegno già previsti e nel limite dell'aliquota cumulativa massima.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

All'interno della misura 4 viene inserita la seguente nuova operazione:

#### ***4.2.2 “Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.***

Vedasi di seguito il testo della nuova operazione proposta.

La dotazione di tale nuova operazione è pari a 3 Meuro di spesa pubblica, già disponibili all'interno della misura 4.2.

### **Effetti previsti della modifica**

I risultati attesi rispetto all'introduzione di Strumenti finanziari legati all'operazione 4.2.1 sono stimati sulla base delle Focus area ad esse collegate e dei rispettivi indicatori.

In particolare si ha una maggiore facilità di accesso al credito, una migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, nonché una migliore qualità dei progetti, in quanto l'investimento deve essere rimborsato

Grazie all'effetto leva, l'utilizzo di un Fondo di garanzia può fornire un consistente contributo al raggiungimento degli obiettivi delle Focus area, pur richiedendo una dotazione finanziaria relativamente contenuta rispetto al budget delle sottomisure considerate.

### **Impatto della modifica sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli indicatori)**

Nessuno

### **Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato**

La modifica è congruente con l'AdP.

## **Operazione 4.2.2 - Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**

Sottomisura:

- 4.2 – sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

### **Descrizione del tipo di intervento**

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

### **Tipo di sostegno**

Strumento finanziario di garanzia

### **Collegamenti con altre normative**

### **Beneficiari**

Beneficiario è l'intermediario finanziario e destinatari finali sono:

- micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;
- imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

### **Costi ammissibili**

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni

- i semplici investimenti di sostituzione acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

#### Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

*Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2014.*

#### Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

#### Importi e aliquote di sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

#### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

--

##### Misure di attenuazione

--